

Tar Lazio
Sentenza n. 13739
Pubblicata il 30 novembre 2019

[omissis]

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la delibera della Commissione Centrale ex art. 10 L. n. 82 del 1991 del 12 ottobre 2016, nella parte in cui ha disposto nei confronti dei ricorrenti la capitalizzazione delle misure di assistenza finalizzate al reinserimento sociale alla fuoriuscita dal programma di protezione limitandone la misura ad un periodo di due anni. I ricorrenti hanno esposto di essere stati sottoposti per circa 20 anni allo speciale programma di protezione per collaboratori di giustizia, in quanto fratelli del pentito -OMISSIS-, autore di importanti dichiarazioni rese agli organi inquirenti per aver assistito e posto in essere personalmente fatti di camorra. Per garantire il reingresso nel tessuto sociale e l'autosufficienza economica, nell'indispensabile rispetto delle esigenze di mimetizzazione, i ricorrenti avevano prodotto istanza avente ad oggetto un progetto di reinserimento socio-lavorativo, finalizzato ad ottenere misure straordinarie di sostegno economico ex art.10, comma 15 ultimo cpv. D.M. del 23 aprile 2004, n. 161 e art. 13, 5 cpv. del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, ovvero l'erogazione di una somma di denaro pari all'importo dell'assegno di mantenimento stanziato, per la durata riferita ad un periodo di cinque anni, ex art. 10, comma 15, del D.M. del 23 aprile 2004, n. 1612. Il Ministero dell'Interno - Commissione Centrale ex art.10 L. n. 82 del 1991, in data 12 ottobre 2016, con le delibere impugnate, ha disposto la capitalizzazione dei ricorrenti nella misura di due annualità, per un importo grandemente inferiore a quello spettante e, comunque, del tutto insufficiente a provvedere alle necessità di un effettivo e completo reinserimento socio-lavorativo. I ricorrenti, pur non contestando di percepire entrambi un reddito da lavoro, hanno rappresentato che con tale reddito non sarebbero comunque riusciti a far fronte in via autonoma, diretta e completa alle rispettive sistemazioni e spese alloggiative, nonché al pieno mantenimento dei loro nuclei familiari, tanto che risultavano destinatari, in costanza del programma, di misure di assistenza economica comprendenti, tra le varie, sia la sistemazione e spese alloggiative, sia un assegno di mantenimento mensile - per quanto ridotto a circa 1.000,00 Euro, proprio perché avevano un reddito da lavoro -, così come previsto dalla normativa di settore. Peraltro altri collaboratori, pur percependo un regolare reddito da lavoro, risultavano essere stati destinatari di capitalizzazioni erogate per il periodo del quinquennio. A sostegno del ricorso sono state formulate, in unico motivo, le censure di violazione dell'art. 10, comma 15, secondo ed ultimo cpv. del D.M. del 23 aprile 2004, n. 161, dell'art. 13, co.5-6-7-8 del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, e di eccesso di potere per difetto e/o irragionevolezza di motivazione, nonché per disparità di trattamento, in quanto l'Amministrazione non aveva tenuto conto del fatto che i ricorrenti non disponevano delle risorse per provvedere autonomamente al mantenimento proprio e dei loro nuclei familiari e, perciò, beneficiavano comunque, pur percependo un reddito, delle misure di assistenza, delle quali avrebbe potuto essere concessa la capitalizzazione in misura quinquennale, stante la presentazione di progetto di reinserimento avente ad oggetto l'acquisto di un immobile. Si è costituita l'Amministrazione intimata resistendo al ricorso. All'esito della camera di consiglio del 2 maggio 2017, acquisita gli atti oggetto di precedente ordinanza istruttoria, questa Sezione ha respinto l'istanza cautelare, rilevando che il provvedimento impugnato si fondava sulla circostanza, supportata dalla documentazione prodotta, secondo cui i ricorrenti esercitavano già un'attività lavorativa, di tal che le misure economiche correlate al programma di protezione erano destinate ad integrare un reddito in parte posseduto. Alla pubblica udienza dell'8 ottobre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato. La delibera di fuoriuscita dal programma di protezione è stata impugnata nella parte in cui ha disposto la capitalizzazione delle misure di protezione nella misura di due annualità, anziché in misura superiore. Come è noto, la

procedura cd. di capitalizzazione è disciplinata dall'art. 10, comma 15, del D.M. n. 161 del 2004 e consiste nella possibilità per i collaboratori di giustizia e per i loro familiari, che intendono realizzare un processo di reinserimento socio-lavorativo e fuoriuscire dallo speciale programma di protezione, di ottenere una somma che viene calcolata prendendo a parametro di riferimento le misure di assistenza corrisposte mensilmente, moltiplicate per un determinato numero di anni (da due a cinque), cui si aggiunge la somma forfetaria di Euro 10.000,00, rivalutabile, quale contributo per la sistemazione alloggiativa. Come evidenziato dall'Amministrazione resistente, la somma a titolo di capitalizzazione viene ordinariamente riferita a due anni delle misure di assistenza e soltanto in presenza di un concreto progetto, la stessa può essere calcolata fino a cinque anni. In tale ultimo caso, la Commissione è investita di una valutazione discrezionale, che tiene conto della natura e della validità del progetto di reinserimento lavorativo presentato. Come già affermato da questo Tribunale, "le misure di carattere economico-agevolative che - a certe e precise condizioni - le fonti normative consentono di mettere in atto in favore di un sottoposto ad un regime di protezione vanno pur sempre attinte da risorse pubbliche collettive e le scelte del loro impiego (per an e quantum) non sono affidate ad una libera discrezionalità dell'Amministrazione, proprio perché di tali risorse - in quanto pubbliche - essa deve fare uso misurato, nei precisi ambiti di utilizzabilità forniti dalle fonti normative" (TAR Lazio, sez. I ter, sentenza n. 2855/2016). Nel caso di specie, la Commissione centrale ha evidenziato che -OMISSIS-, svolge attività lavorativa in località protetta e che al medesimo sono stati consegnati i documenti riferiti alla nuova identità acquisita ai sensi dell'art.15 della L. n. 82 del 1991; in considerazione dell'attività lavorativa svolta, il ricorrente percepisce un contributo economico ridotto e, conseguentemente, è, di fatto, già socialmente reinserito, di tal che la misura di reinserimento sociale è stata quantificata in due anni di capitalizzazione delle misure di assistenza percepite. Con riferimento a -OMISSIS-, la Commissione ha rilevato che lo stesso ha dichiarato di voler perfezionare l'acquisto di un immobile ubicato nel comune ove insiste il domicilio protetto, finanziando l'acquisto in parte con i propri risparmi ed in parte con un prestito o mutuo che intenderebbe contrarre con l'ente presso il quale presta attività lavorativa; quindi, tenuto conto che il ricorrente svolge da anni in località protetta attività lavorativa come dipendente presso un ente pubblico, ha deliberato di erogare all'interessato la misura di due anni di capitalizzazione delle misure di assistenza percepite. La Commissione ha tenuto conto del fatto che, nel caso in esame, i due coniugi del collaboratore svolgono da anni attività lavorativa retribuita: in particolare, -OMISSIS-, unico componente del proprio nucleo familiare, percepisce un reddito mensile netto di Euro 1.446,27, mentre -OMISSIS-, che ha moglie e due figli, è dipendente dell'INPS e percepisce Euro 1.991 netti mensili, come documentato dagli atti prodotti dall'Amministrazione. A fronte di tali circostanze, risulta del tutto legittima e coerente rispetto alla situazione personale dei ricorrenti, evidenziata dagli atti acquisiti, la determinazione di accordare la capitalizzazione nella misura biennale, essendo tale provvidenza collegata alla necessità di reinserimento sociale che nella specie è senza dubbio attenuata e, in parte, già attuata, esercitando entrambi i ricorrenti un'attività lavorativa stabile. Pertanto, la valutazione discrezionale dell'Amministrazione in ordine alle misure di reinserimento da accordare nel caso di specie risulta esercitata correttamente e scevra da vizi logici o incongruità. Quanto alla lamentata disparità di trattamento, deve osservarsi che il caso evocato come raffronto dai ricorrenti, come eccepito dall'Amministrazione, non presenta presupposti analoghi, trattandosi non di familiare di collaboratore, come nel caso dei ricorrenti, ma dello stesso collaboratore di giustizia, destinatario in proprio della capitalizzazione. In conclusione il ricorso deve essere respinto. Ricorrono, comunque, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge; compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento

delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2019.

Fonte: <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>